

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

(art. 409, n.3 del Codice di Procedura Civile)

Tra la Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l. (di seguito il "Committente"), con sede legale a Udine in Via Peschiera n.30, Codice Fiscale e P.I. n. 02345670307, in persona del legale rappresentante dott. Maurizio Ionico

e

il signor Ermanno Del Tatto, nato a Spilimbergo (PN) il 10/12/1950 e residente a Udine (UD) in Via Cefalonia, 12 - Codice Fiscale DLTRNN50T10I904T (di seguito il "Collaboratore")

PREMESSO CHE:

- Il Committente come sopra indicato e rappresentato opera nel settore del trasporto ferroviario e gestione dell'infrastruttura ferroviaria;
- E' interesse del Committente in questa fase affidare lo svolgimento di talune attività a soggetti aventi mezzi tecnici e requisiti professionali tali da poter svolgere in modo autonomo dette attività con l'obbligo di garantire il raggiungimento del migliore risultato gestionale;
- Il Committente ha proposto al Sig. DEL TATTO Ermanno l'incarico come sotto dettagliato;
- Il Sig. DEL TATTO Ermanno risulta essere in possesso della professionalità necessaria ed intende accettare l'incarico proposto;
- Il Sig. DEL TATTO Ermanno dichiara di non essere in possesso di posizione IVA inerente l'attività oggetto del presente accordo e si impegna a comunicare tempestivamente al Committente qualunque variazione di tale stato di fatto;
- È esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici previsti dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Conferimento dell'incarico e modalità di esecuzione del contratto

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi dell'art.409, n. 3 del Codice di Procedura Civile, un contratto di lavoro autonomo di Collaborazione Coordinata e Continuativa consistente nello svolgimento dell'attività di seguito dettagliata con le modalità ed i termini congiuntamente convenuti e di seguito esposti.

Il Committente conferisce al Sig. DEL TATTO Ermanno, che accetta, l'incarico di Istruttore alla Formazione ed Accompagnamento Treni, ha lo scopo di definire:

- i ruoli ed i contesti operativi all'interno dei quali viene svolta l'Attività di Sicurezza Formazione dei Treni e Accompagnamento dei Treni
- i percorsi formativi attraverso i quali si attua il sistema di qualificazione professionale del personale che ricopre il ruolo di istruttore proveniente da altra IF nei contesti operativi di utilizzazione del ruolo;

sulla base dei principi contenuti nelle Norme per la qualificazione del personale impiegato in Attività di Sicurezza della circolazione ferroviaria emanate dall'ANSF e nella Procedura SIGSM di FUC attinente al processo formativo.

L'inserimento dei programmi formativi all'interno di questa Istruzione Operativa del SIGSM ottempera all'obbligo di invio preventivo all'Agenzia dei programmi di formazione prima della loro applicazione secondo quanto richiesto dalle Linee Guida emanate dall'ANSF per l'applicazione delle Norme per la qualificazione del personale impiegato in Attività di Sicurezza della circolazione ferroviaria.

Il Collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, salvo il solo coordinamento generale con l'organizzazione del Committente.

2. Obblighi del Collaboratore

L'attività sarà svolta dal Collaboratore con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, con la necessaria professionalità e senza alcuna interferenza da parte del Committente se non un coordinamento generale con lo stesso.

Il Collaboratore si obbliga in modo specifico a:

- trasmettere immediatamente al Committente qualunque proposta, accettazione, reclamo, istanza e qualunque altra dichiarazione proveniente da terzi, avente ad oggetto l'attività del Collaboratore nell'ambito del presente incarico;
- non compiere in qualsiasi modo atti in pregiudizio delle attività del Committente;
- non divulgare o utilizzare, in qualunque tempo e modo e con qualunque mezzo, le informazioni fornitigli dal Committente per l'esecuzione dell'incarico assegnato e, comunque, le informazioni non di dominio pubblico da lui acquisite in vigenza del presente contratto, concernenti progetti, programmi, invenzioni, know how e, in genere, l'attività imprenditoriale del Committente;
- rispettare le regole organizzative generali del Committente e quelle dettate a tutela della sicurezza del luogo di lavoro.

Il Collaboratore potrà svolgere la Sua attività anche a favore di più Committenti, purché tale svolgimento non pregiudichi in alcun modo l'esatto adempimento del presente contratto e la completa realizzazione dello stesso.

Le obbligazioni oggetto del presente contratto sono di carattere personale e non possono essere trasferite.

In caso di inadempimento dell'obbligo di segretezza e di riservatezza definito come sopra, il presente incarico si risolverà di fatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente cagionato.

3. Obblighi del Committente

Il Committente si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente contratto e, in modo specifico, a:

- garantire l'applicazione delle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al D.lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazione, nonché delle norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- mettere a disposizione del Collaboratore tutti i mezzi necessari all'esecuzione dell'incarico, con particolare riguardo ad infrastrutture, attrezzature ed altri beni aziendali;
- fornire tutte le informazioni e le avvertenze utili per l'uso della strumentazione aziendale messa a disposizione del Collaboratore.

4. Oggetto dell'accordo

L'oggetto del presente incarico si estrinsecherà nello svolgimento di attività svolta in regime di collaborazione prestata in modo coordinato e continuativo e pertanto le prestazioni saranno rese in totale autonomia, senza obbligo di orario di lavoro e con esclusione di qualsivoglia vincolo di subordinazione.

La determinazione delle fasce orarie in cui il Collaboratore svolgerà la propria attività presso la sede aziendale sarà effettuata da quest'ultimo di comune accordo con il Committente e previa l'indicazione di disponibilità da parte del Committente.

Il Collaboratore svolgerà l'incarico affidatogli utilizzando mezzi propri. In caso di necessità e senza alcun onere economico, potrà utilizzare occasionalmente le apparecchiature aziendali necessarie per il raggiungimento dello scopo della collaborazione.

5. Durata del rapporto di lavoro autonomo

L'incarico si intende conferito con inizio dal 10/01/2018 e termine il 31/12/2018. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale differimento del termine finale dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

6. Cause di risoluzione del contratto

Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto individuale può recedere dal contratto medesimo, senza preavviso in presenza di giusta causa.

Il Committente potrà altresì recedere qualora i requisiti di idoneità professionale del Collaboratore risultino diversi da quanto dichiarato in premessa dallo stesso e non rendano possibile la proficua realizzazione dell'attività oggetto del presente contratto. Il Committente può recedere altresì qualora si verificino gravi inadempienze contrattuali quali, a titolo esemplificativo: sospensione ingiustificata della prestazione lavorativa superiore a 15 giorni, danneggiamenti a terzi o al Committente imputabili a dolo o colpa grave, furto di beni da parte del Collaboratore, inosservanza da parte del Collaboratore degli obblighi e divieti stabiliti nel contratto.

Al Collaboratore è concessa la facoltà di recedere liberamente dal rapporto, anche prima dell'esecuzione completa dell'incarico, con novanta giorni di preavviso.

Nel caso di risoluzione del contratto, con esclusione della scadenza contrattuale, o nel caso di recesso, le parti devono darne motivata comunicazione mediante raccomandata A/R o raccomandata a mano.

Ove il presente accordo dovesse risolversi prima della scadenza del termine, sia in caso di risoluzione che di recesso, il Collaboratore avrà diritto a percepire le somme in proporzione maturate sino al momento della risoluzione stessa, esclusa ogni altra forma di indennizzo e salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Committente.

7. Sede di svolgimento dell'attività

Su accordo delle parti si è convenuto che l'attività lavorativa verrà svolta presso la sede del Committente in Udine (UD) Via Peschiera, 30 che deve intendersi sede di lavoro anche ai fini fiscali. Il Collaboratore dichiara sin d'ora la propria disponibilità a svolgere attività anche al di fuori della suddetta sede qualora ciò si rendesse necessario per ragioni connesse allo svolgimento dell'attività concordata.

8. Corrispettivo

Il corrispettivo concordato tra le Parti è pari complessivamente a € 41.000,00 (quarantamila,00).

Il compenso si intende al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e verrà erogato con acconti concordati tra le parti e con saldo al termine del rapporto.

Nessun altro rimborso o compenso sarà richiesto ed erogato ad eccezione di quanto stabilito al punto 9 del presente contratto in materia di "trasferta e rimborsi spese".

Le Parti concordano nel riconoscere che la misura del compenso concordemente determinato fra le parti è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro eseguito e tiene altresì conto della estensione temporale della collaborazione.

Le Parti convengono che se durante lo svolgimento della collaborazione di dovessero determinare condizioni diverse e che richiedano un'attività maggiore o minore rispetto a quella preventivata ovvero un'attività più qualificata di quella oggi definita, ridetermineranno il compenso pattuito rendendolo comunque proporzionato alla quantità ed alla qualità dell'attività effettivamente svolta.

9. Trasferta e rimborsi spese

Per le trasferte compiute, previa autorizzazione del Committente, si provvederà al rimborso a piè di lista, a fronte delle spese di viaggio e alloggio sostenute e documentate dal Collaboratore. A tal fine le Parti convengono che la sede principale di svolgimento della prestazione deve intendersi quella di Udine. Se il Collaboratore utilizza mezzi propri di spostamento finalizzati all'espletamento dell'incarico ricevuto, gli verrà riconosciuto un rimborso chilometrico sulla base delle tariffe ACI. Il rimborso di dette indennità verrà effettuato mensilmente in base al rapportino redatto dal Collaboratore ed autorizzato dalla Società.

10. Trattamento dei dati personali

Il Collaboratore si impegna a comunicare al Committente tutte le informazioni necessarie per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.

Il Collaboratore, preso atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n. 196/2003, autorizza il Committente al trattamento dei dati personali e sensibili, effettuato sia in forma automatizzata che senza l'ausilio di mezzi elettronici, e alle comunicazioni degli stessi a terzi per l'assolvimento degli obblighi di natura fiscale, retributiva, assicurativa, assistenziale e/o ad ogni altro obbligo di legge o normativa di settore derivante, direttamente o indirettamente, dal presente contratto.

11. Disposizioni generali

In caso di inadempimento degli obblighi derivanti alle Parti dalla sottoscrizione del presente contratto, quest'ultimo si risolverà di fatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente cagionato alla parte lesa.

Il presente incarico costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, e dichiarano, quindi, di approvarle specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.

Pertanto:

- qualunque modifica al presente incarico non può avere luogo e non può essere provata che mediante atto scritto;
- il presente incarico deve intendersi novativo di ogni qualsivoglia eventuale pregressa intesa tra le Parti;
- l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente incarico non comporta la sua invalidità o inefficacia complessiva.

In caso di contrasto con eventuali accordi integrativi, le previsioni del presente incarico prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

12. Foro competente

In caso di controversia il foro competente sarà in via esclusiva quello di Udine.

13. Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli artt.2222 e segg. C.C., all'art. 409, n.3 del Codice di Procedura Civile nonché alla vigente normativa valida per la definizione degli aspetti contributivi, assicurativi, previdenziali, fiscali e di sicurezza sul lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Udine li, 08/01/2018

Il Committente



Il Collaboratore



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le parti dichiarano di approvare specificamente le seguenti clausole:

- 2) non concorrenza e segretezza;
- 5) durata;
- 6) cause di risoluzione del contratto;
- 8) e 9) compenso e rimborsi spese.

Il Committente



Il Collaboratore

